



## COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 2 AGOSTO 2017 TRIBUNALE FEDERALE N. 29

Deferimento del tesserato Sig. Francesco Martini, Presidente del Comitato Regionale FIP Lazio, per la violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

### Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli  
Componenti: Folino, La Marra  
Estensore: Romagnoli

Letto il deferimento del tesserato Sig. Francesco Martini, Presidente del Comitato Regionale FIP Lazio, per la violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia *"per comportamenti irrispettosi, offensivi, aggressivi, tenuti dallo stesso in varie occasioni dalla finale del Trofeo delle Regioni del 17 aprile 2017 ed alle successive riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio e per quanto detto, in particolare, con toni irrispettosi, offensivi e minacciosi nei confronti del Presidente Federale, aggravati dal ruolo di Presidente ricoperto nel Comitato Regionale FIP Lazio"*;

letti gli atti dell'indagine, i verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e le memorie difensive depositate;

sentito in udienza il Procuratore federale aggiunto il quale, illustrata la vicenda come ricostruita in fase di indagine, e richiamato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali in atti, dopo essersi riportato al contenuto dell'atto di deferimento, concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 8, per la violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia;

sentito altresì il Presidente Martini, assistito dal proprio legale di fiducia il quale, negata la natura "confessoria" di "autodenuncia" dell'esposto presentato e delle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini, rilevava la presunta incompletezza dell'attività svolta dalla Procura federale, contestava l'attendibilità dei testi Fontana e Di Maria, e si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi richiamate (*"non accogliere il deferimento e di conseguenza prosciogliere il deferito dai capi di incolpazione ivi formulati"*), ed in via subordinata *"applicare una sanzione proporzionata alla reale portata degli accadimenti"*);

sentito altresì personalmente il Martini il quale, dopo aver ridimensionato le frasi e gli episodi a lui contestati, dichiarava di poter sì accettare una sanzione per quanto accaduto, purchè proporzionata ai fatti come effettivamente accaduti

**osserva**

L'indagine veniva aperta dalla Procura federale al fine di accertare se il comportamento platealmente "protestatario" e non regolamentare tenuto dal Sig. Martini, Presidente del Comitato Regionale FIP Lazio, in occasione della finale del Trofeo delle Regioni il 17 aprile u.s., e successivamente le affermazioni "indecorose, offensive e minacciose" pronunciate, così come rappresentato nella lettera del 26.05.17 dallo stesso Martini indirizzata al Vice Presidente Laguardia e, per conoscenza, al Presidente Federale, fossero o meno rispondenti al vero.

Il Tribunale ritiene di dover valutare la vicenda complessivamente, a partire dalle stesse dichiarazioni del Martini, il quale, dinanzi alla Procura federale, riconosceva di aver ecceduto nelle proteste, al termine della finale del Trofeo delle Regioni, essendo sceso in campo *"per fare le sue rimostranza all'osservatore degli arbitri in modo irruento"*, confermando tale ricostruzione anche successivamente nella stessa memoria difensiva, ammettendo di *"aver ecceduto nelle proteste"*, dopo essere entrato in campo.

Non si ritiene che possa avere rilevanza alcuna, in questa sede, la circostanza che tali proteste fossero determinate, o addirittura giustificate, da presunti errori e/o violazioni regolamentari eventualmente commesse dagli arbitri dell'incontro, e/o dal tesserato CIA Di Francia, presente all'incontro.

Appare di particolare gravità il comportamento tenuto in quella occasione dall'odierno deferito, non solo per il ruolo apicale ricoperto all'interno della Federazione - che determina l'applicabilità, ai fini della quantificazione della sanzione, della circostanza aggravante specifica prevista dall'art. 21/5a - ma anche per il contesto in cui tali comportamenti sono stati posti in essere.

L'aver protestato platealmente ed aver tenuto comportamenti evidentemente non regolamentari in occasione della finale della manifestazione giovanile di maggior rilievo a livello federale, al cospetto delle più alte cariche federali, davanti ai numerosissimi spettatori ed ai tesserati, che - appare il caso di sottolineare - erano prevalentemente di giovane età, e la risonanza a livello mediatico della vicenda che ne conseguiva, rende il comportamento contestato al Martini ancor più censurabile.

Analoghe considerazioni si ritiene debbano essere fatte per ciò che riguarda il comportamento successivamente tenuto dal Martini, sia in occasione di un incontro conviviale a chiusura della manifestazione sportiva, sempre alla presenza dei vertici federali centrali e periferici ed a numerosi personaggi di rilievo nel mondo della pallacanestro, sia in occasione del Direttivo del 19 maggio u.s., quando venivano informati i Consiglieri dell'accaduto, definito dallo stesso Martini come verificatosi *"con i miei modi caratteriali, da tutti nel bene o nel male conosciuti"*.



A tal proposito non si può non tener conto delle dichiarazioni rese dal Consigliere del Comitato Regionale Lazio Fontana, il quale dichiarava che *"il Presidente Martini....si sarebbe dovuto recare nella sede Sky di Milano per partecipare ad un evento al quale era stato invitato....a cui aveva ritenuto di non dover presenziare per non trovarsi a dover affrontare persone quali il commissario CIA Tedeschi, con cui si era confrontato aspramente via e-mail, ed in particolare il Presidente Federale..."*, ed aggiungeva che *"...non si sarebbe fatto trattare da quest'ultimo come il Vicepresidente Federale Laguardia e che se Petrucci gli avesse eccepito o contestato qualcosa a lui del suo operato lo avrebbe attaccato al muro"*.

Gli stessi comportamenti venivano sostanzialmente confermati dal Consigliere del Comitato Regionale Lazio Di Maria il quale, riferendosi alla riunione presso la sede Sky, dichiarava che il Martini *"...aveva preferito non andare per non incontrare sguardi indiscreti, sottolineando il proprio carattere impulsivo e dichiarando che se avesse incontrato il presidente Federale Petrucci e quest'ultimo gli avesse contestato qualcosa lo avrebbe attaccato al muro"*.

Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Di Girolamo, sentito in fase di indagine, relativamente a quanto accaduto in occasione della finale del Trofeo delle Regioni, dichiarava che al termine della gara in questione il Martini entrava sul campo *"per colloquiare in maniera animata con l'istruttore CIA Di Francia, che rimaneva "attonito e silenzioso"*, in un atmosfera di evidente nervosismo che induceva lo stesso Di Girolamo ad accompagnare i giovani arbitri nel loro spogliatoio.

Aggiungeva che successivamente, nel corso della cena, alla presenza dei vertici federali, il Martini *"ribadiva la sua ferma posizione di contestazione della direzione arbitrale e, soprattutto, a suo dire, subito dagli stessi arbitri ad opera dell'Istruttore Di Francia, che avrebbe indirizzato la coppia ad un arbitraggio sfavorevole alla selezione laziale"*.

Sottolineava inoltre la pressione che sarebbe stata esercitata dai dirigenti della selezione lombarda presenti in panchina ed *"i toni utilizzati nell'occasione erano decisamente polemici e plateali, tant'è che il Presidente Federale interveniva per invitarlo a terminare con le proteste"*.

Tali dichiarazioni, a parere di questo Tribunale, evidenziano la gravità del comportamento del Martini che, sia nell'immediato post partita, che poi a distanza di tempo, in un ben diverso contesto, nel quale - per evidenti ragioni spazio-temporali - non si potrebbe certo invocare come esimente, ma nemmeno come attenuante, la particolare concitazione della gara, insisteva nelle proteste, lamentandosi non solo di presunti errori arbitrali, ma di indebite pressioni e di una direzione di gara "pilotata".

Quanto alla presunta inattendibilità dei Consiglieri Fontana e Di Maria, evocata nella memoria difensiva, che deriverebbe dalla circostanza che gli stessi avrebbero dichiarato che le deleghe loro concesse dal Presidente Martini,



Segue C.U. n. 119 del 2 agosto 2017 T.F. n. 29

sarebbero state ritirate solo a loro (e non, come in realtà accaduto, a tutti i Consiglieri) non pare condivisibile.

Infatti, non risulta in atti che il Fontana o il Di Maria abbiano mai dichiarato di essere stati gli unici due Consiglieri cui erano state ritirate le deleghe.

Irrilevante appare inoltre la circostanza che il Fontana ed il Di Maria erano esponenti della lista elettorale che si opponeva a quella di Martini in occasione delle ultime elezioni.

Tali circostanze non paiono pertanto elementi sufficienti per minare la credibilità e l'attendibilità dei due Consiglieri.

In ogni caso, il Tribunale ritiene sufficientemente provata in comportamento del Martini, anche alla luce della decisione n.13/2016 del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite, che ha statuito che *"per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione sportiva disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale"*.

A tale principio, in base al quale perché si possa configurare una violazione, è sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, il Tribunale ritiene debba attribuirsi una portata generale, al punto che deve ritenersi *"sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito"*.

Alla luce di tale principio, da cui questo Tribunale non intende discostarsi, nell'ordinamento disciplinare sportivo muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della "prova oltre il ragionevole dubbio", in quello disciplinare sportivo vale quella della preponderanza del ragionevole dubbio o del "più probabile che non".

Nel caso in questione, complessivamente valutata la vicenda, il Tribunale, sulla presunta mancanza di elementi di riscontro su cui fondare la prova dei fatti e sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini da parte di due delle persone informate sui fatti, così come eccepito dalla difesa dell'odierno deferito, ritiene invece che vi siano sufficienti ed evidenti riscontri, in parte anche di natura confessoria da parte del deferito, tali da far acquisire una ragionevole certezza non solo circa i due distinti episodi, ma anche - soprattutto alla luce della reiterazione dei comportamenti tenuti dal Martini - sotto il profilo della prova dell'elemento psicologico che li ha determinati.

Ritenuta pertanto congrua la richiesta di sanzione operata dalla Procura federale, per le violazioni contestate, anche alla luce dell'applicabilità della citata circostanza attenuante per la carica rivestita in ambito federale;

*A*

Segue C.U. n. 119 del 2 agosto 2017 T.F. n. 29

**P.Q.M.**

applica al tesserato Francesco Martini, Presidente del Comitato Regionale FIP del Lazio il provvedimento di inibizione per mesi 8, fino al 18 marzo 2018 (artt. 2 e 44 R.G.; con applicazione dell'art. 21/5a e 22/1).

Attesa la particolare complessità delle questioni da trattare, fissa il termine di gg. 10 per il deposito della motivazione.

F.to Federico Romagnoli  
RELATORE E PRESIDENTE

---

Roma, 2 agosto 2017

F.to Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE